

Egr. Sig.ri  
**Clienti dello Studio**

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 30 ottobre 2020

### **Oggetto: sintesi delle principali novità del decreto Ristori**

Con il presente documento lo Studio De Marco, nell'ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia il **rispetto degli adempimenti** e delle scadenze, sia la **fruizione delle agevolazioni** previste per alcune attività economiche.

Con la presente si affrontano le **disposizioni emanate con il "Decreto Ristori" (DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 – "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19")** emanato per sostenere le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

\*\*\*\*\*

La nostra è una **instant brochure** per dare un immediata informativa alla Clientela su una delle più rilevanti novità emanate con il "Decreto Ristori" in materia di sostegno all'economia.

In questa nuova fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 lo Studio De Marco garantisce la continuità dei propri servizi professionali, nonostante le inevitabili complicazioni, **aiutando i Clienti in questo momento difficile**, mitigando il costo economico dell'emergenza, comprendendo le loro esigenze ed offrendo un ausilio alle loro attività professionali ed imprenditoriali.


Atteso che, anche in questa **nuova fase della pandemia** e fino a quando non cesserà l'emergenza legata al rischio sanitario derivante dal Covid-19, **nei nostri uffici sono limitati il ricevimento (previo appuntamento) dei Clienti e le riunioni**, per poter avere ulteriori chiarimenti o delucidazioni sugli argomenti trattati si raccomanda alla Clientela l'opportunità di privilegiare **l'uso del telefono, delle video chiamate e della posta elettronica**, cercando il più possibile di limitare gli spostamenti e di garantire il distanziamento personale.

\*\*\*\*\*

**La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.**

Nella certezza che la pandemia da Covid-19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni.

**Studio De Marco  
dott. Ottavio De Marco**



## Sintesi

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il **DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137** (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*) già ribattezzato come **decreto Ristori**. Il provvedimento emanato dal Governo contiene un **pacchetto di misure** di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, si compone di misure a sostegno alle imprese e all'economia, in materia di lavoro ed in materia di salute e sicurezza.

Vengono previsti nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, oltre che la cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Viene, inoltre, prolungato sia il ricorso alla cassa integrazione sia il credito d'imposta sugli affitti (*introdotto dal Rilancio*), anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Vengono, altresì, previste misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport.

\* \* \* \* \*

La circolare sulle principali novità in materia di "decreto Ristori" fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:  
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>



**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

**Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

La **misura più attesa** è il nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24/10/2020 (*individuati attraverso i codici ATECO*), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, mentre sono esclusi i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (*con provvedimento di prossima emanazione*). Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Si stabilisce, pertanto, un **doppio binario** tra chi aveva già presentato domanda entro agosto 2020 e chi, invece, non lo aveva fatto. Questi ultimi contribuenti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e attendere qualche settimana in più rispetto a chi **automaticamente** beneficerà dell'erogazione.

L'entità del nuovo contributo varia **dal 100 al 400%** di quanto previsto in precedenza, differenziato in base al codice ATECO di attività. I coefficienti individuati prevedono un **ristoro proporzionale al danno subito**, ovvero:

- ✓ 100% (*coefficiente 1*) delle somme già incassate con il decreto Rilancio riservato agli esercizi e alle attività per le quali è stata prevista la chiusura alle ore 18;
- ✓ 150% (*coefficiente 1,5*) per chi ha subito un danno parziale (hotel, villaggi turistici);
- ✓ 200% (*coefficiente 2*) per i più colpiti, ossia quelle attività imprenditoriali costrette a chiudere (palestre o teatri);
- ✓ 400% (*coefficiente 4*) per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo D.P.C.M. alla luce dell'impennata dei contagi registrata durante il periodo estivo, come ad esempio, le discoteche.

In ogni caso, l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

I **beneficiari dei nuovi aiuti del decreto Ristori** sono individuati mediante i codici ATECO relativi all'attività esercitata. La tabella di seguito riportata illustra la percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuta alle singole categorie danneggiate

Codice ATECO	Percentuale
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore,	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

\* \* \* \* \*

BONUS AFFITTI

### Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le attività soggette a chiusure e restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici ATECO sono richiamati nella tabella allegata al decreto e sopra riportata in relazione al Contributo a fondo perduto), **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente (viene meno il limite di 5 milioni di euro), viene prevista (art. 8 del decreto Ristori) l'estensione ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Viene confermata la condizione per accedere all'agevolazione: ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

In base a quanto stabilito dall'art. 1 del "decreto Ristori" l'credito di imposta ammonta:

- ✓ se si tratta di contratti di locazione, il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone corrisposto (pertanto, vale ancora la condizione che si deve trattare di importi pagati);
- ✓ se, invece si tratta di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%.

Le suddette percentuali si applicano sugli importi mensili dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno (prima edizione del bonus), ottobre, novembre e dicembre (nuova edizione del bonus) 2020.





CASSA  
INTEGRAZIONE  
GUADAGNI

## Interventi in materia di lavoro e tutela dei lavoratori

### *Cassa integrazione guadagni*

Sono state previste **ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria**, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, **da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021**.

Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranches di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Agosto (*D.L. n. 104/2020*), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una **riduzione di fatturato pari o superiore al 20%** rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

- ✓ al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- ✓ al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

La **domanda va presentata all'INPS** entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020. È necessario presentare autocertificazione sul fatturato per l'individuazione del contributo dovuto. In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati entro la fine del mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento.

I Fondi di solidarietà (*d.lgs. 148 2015*) seguiranno le stesse procedure per l'erogazione degli assegni di solidarietà.

BLOCCO DEI  
LICENZIAMENTI

### *Blocco dei licenziamenti*

Viene prorogato il **blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021**.

La preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento economico individuale e collettivo non trova applicazione nei seguenti casi:

- ✓ imprese che hanno cessato definitivamente l'attività a seguito di messa in liquidazione;
- ✓ imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio;
- ✓ nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
- ✓ per il personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.

ESONERO  
VERSAMENTO  
CONTRIBUTI

### *Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

<p><b>SOSPENSIONE ED ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b></p>	<p><b>Sospensione dei contributi</b>                  Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la <b>sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre</b>.                  I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, <b>in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.                  Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto <b>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.</p>
<p><b>INDENNITÀ SPORTIVI</b></p>	<p><b>Nuove indennità</b>                  Per il mese di novembre 2020 verrà erogata (<i>da parte della società Sport e Salute S.p.A.</i>) <b>un'indennità pari a 800 euro</b>, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei <b>lavoratori sportivi</b> impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Sono esclusi da tale contributo i percettori di altri redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e assimilati, REM, reddito di cittadinanza, pensioni, con la sola esclusione della pensione di invalidità. La domanda potrà essere inviata sulla <b>piattaforma Sportesalute.eu</b> fino al 30 novembre 2020.</p>
<p><b>INDENNITÀ TURISMO E SPETTACOLO</b></p>	<p>È previsto inoltre una <b>indennità di 1.000 euro</b> per i <b>lavoratori stagionali del turismo</b> e degli stabilimenti termali (<i>inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato</i>), i <b>lavoratori dello spettacolo</b>, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera.</p>
<p><b>REDDITO DI EMERGENZA</b></p>	<p><b>Reddito di emergenza</b>                  Vengono previste inoltre <b>altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM)</b> a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.                  La domanda per il Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p><b>SMART WORKING</b></p>	<p><b>Lavoro agile</b>                  Viene esteso lo <i>smart working</i> per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all'articolo 21-bis del decreto Agosto (<i>D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020</i>), si prevede che un <b>genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working</b> non solo se il figlio con meno di 16 anni (<i>ante modifica il limite di età era di 14 anni</i>) è stato posto in <b>quarantena</b> a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la <b>sospensione dell'attività didattica in presenza</b>.                  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, nonché nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.                  In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di <b>astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione</b> o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>

<p><b>SDECONDA RATA IMU</b></p>	<p><b>Altre disposizioni del decreto Ristori</b></p> <p><b>Seconda rata IMU</b>                  Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata (art. 9 del decreto Ristori) la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, relativa agli <b>immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività</b>. La condizione per poter beneficiare dell'agevolazione è che il <b>proprietario dell'immobile sia anche gestore</b> delle attività ivi esercitate.                  Si fa presente che restano, comunque, ferme le disposizioni del decreto "Agosto" in materia di esenzione <b>IMU per i settori del turismo e dello spettacolo</b> (articolo 78, D.L. n. 104/2020), per le quali non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività esercitata (in questo caso l'esonero dal versamento del tributo comunale si applica indipendentemente dal fatto che le stesse sono comprese anche nella tabella e non è prescritta la condizione della coincidenza tra proprietario e operatore economico).</p>
<p><b>PROROGA 770</b></p>	<p><b>Proroga del termine per la presentazione del modello 770</b>                  Il termine di presentazione del modello 770 relativo al periodo di imposta 2019 (in precedenza prevista per il 2 novembre 2020) è stato prorogato al <b>10 dicembre 2020</b> (art. 10 del decreto Ristori).                  Lo slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta trascina con sé anche quello delle <b>Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata</b>, le quali, come noto, possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione del modello 770.                  Il differimento al 10 dicembre comporta, altresì, rilevanti effetti sull'applicazione dell'istituto del <b>ravvedimento operoso</b>, essendo possibile, entro questa data, beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo in caso di infedele presentazione del modello 770/2019, omessa effettuazione o versamento delle ritenute nel periodo di imposta 2019.</p>
<p><b>PROCESSO TRIBUTARIO</b></p>	<p><b>Processo tributario</b>                  Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (attualmente fissato al 31 gennaio 2021), qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, <b>lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto</b> è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.                  I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.                  In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.                  Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.                  I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e</p>



<p><b>TAX CREDIT VACANZE</b></p>	<p>previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.</p> <p>Si rappresenta che la norma non tiene in alcun modo conto che il mancato esercizio di un diritto potestativo, quale l'oralità della trattazione imputabile ad una carenza del sistema – sia pagato dal contribuente e dal suo difensore.</p> <p>Suscita, infine, qualche perplessità la possibilità, riservata ai componenti dei collegi giudicanti residenti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza, di proporre richiesta di esonero dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio e ciò si ripercuoterà sullo smaltimento delle controversie tributarie.</p> <p><b>Tax credit vacanze</b></p> <p>Viene <b>esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze</b>. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus (di cui all'art. 176 del D.L. 34/2020) può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &amp; breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).</p> <p>Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>FONDI SETTORI COLPITI</b></p>	<p><b>Fondi per alcuni dei settori più colpiti</b></p> <p>Al fine di far fronte alla crisi economica dei settori più colpiti sono stati stanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100 milioni di euro per il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (art. 5);</li> <li>✓ 400 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator (art. 5);</li> <li>✓ 50 milioni di euro per editoria, fiere e congressi (art. 5);</li> <li>✓ 350 milioni di euro per il sostegno all'export ed al sistema delle fiere internazionali (art. 6);</li> <li>✓ 50 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del "Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche" che hanno cessato o ridotto l'attività a seguito delle misure interdittive disposte dai DPCM di contrasto all'epidemia da Covid-19 (art. 3).</li> </ul>
<p><b>CONTRIBUTI AGRICOLTURA E PESCA</b></p>	<p><b>Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca</b></p> <p>L'art. 7 del decreto Ristori istituisce un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di <b>contributi a fondo perduto</b>, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.</p> <p>La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni).</p>
<p><b>VOUCHER SPETTACOLI</b></p>	<p><b>Voucher per biglietti spettacoli dal vivo</b></p> <p>Previsto anche un <b>rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo</b> previsti dal 24 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 annullati per le nuove restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.</p>
<p><b>SOSPENSIONI ESECUZIONI SULLA PRIMA CASA</b></p>	<p><b>Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa</b></p> <p>Il legislatore, con l'art. 54-ter del decreto Cura Italia, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, aveva stabilito la sospensione su tutto il territorio nazionale, fino al 25 ottobre 2020, "di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (di cui all'articolo 555 de codice di procedura civile) che avesse ad oggetto l'abitazione principale del debitore, ossia quella in cui quest'ultimo dimora abitualmente".</p> <p>Con l'art. 4 del decreto Ristori, dal 25 ottobre 2020 e <b>fino al 31 dicembre 2020 è stabilita la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari</b>. Pertanto, salvo future ed ulteriori proroghe, le procedure esecutive di pignoramento sull'abitazione principale potranno riprendere dal 1° gennaio 2021.</p>

\*\*\*\*\*

## Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

### **Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati**

*Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.*



**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*

